



SEDE DI MILANO (135)
DIVISIONE RISPARMIO GESTITO
E SERVIZI DI INVESTIMENTO (034)

Rifer. a nota n.	del	SGR MI/ SICAF/SICAV/EUVECA ITALIA
Classificazione VII	2	4 SIM MILANO ITALIA Succursali italiane di SIM estere ITALIA Succursali italiane di SdG estere ITALIA
Oggetto	Comunicazioni del GAFI: operatività con paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.	

Con precedente comunicazione n. 438376/20 del 31.03.2020, che si allega per pronto riferimento, questo Istituto ha richiamato l'attenzione degli intermediari vigilati sulle manchevolezze nei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo della Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK) e dell'Iran, riscontrate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e sulla conseguente necessità di applicare adeguate contromisure in relazione ai rapporti e alle operazioni che coinvolgono questi paesi.

Al riguardo, si rende ora noto che il GAFI, al termine delle riunioni tenutesi dal 22 al 25 febbraio 2021, ha emanato un comunicato che conferma l'inserimento di DPRK e Iran nella lista dei Paesi ad alto rischio¹.

A causa del protrarsi della situazione epidemiologica, il GAFI ha deciso di sospendere temporaneamente il processo di valutazione dei paesi non cooperativi. In assenza di elementi di novità, per una descrizione della situazione della DPRK e dell'IRAN si fa rinvio alla sopra citata comunicazione di marzo 2020.

Gli altri Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML-CTF sottoposti ad intenso monitoraggio da parte del GAFI sono: Albania, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Siria, Uganda, Yemen e Zimbabwe cui si sono aggiunte – ad esito dell'ultima riunione Plenaria – anche Isole Cayman, Marocco, Burkina Faso e Senegal.

Si precisa che, a livello europeo, il compito di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento comunitario alle indicazioni del GAFI sui paesi ad alto rischio è attribuito alla Commissione. Quest'ultima, con proprio regolamento delegato, inserisce i paesi valutati ad alto rischio dal GAFI nella (più ampia) lista europea dei paesi terzi ad alto rischio (attualmente contenuta nell'allegato, periodicamente aggiornato, del Regolamento Delegato della Commissione 2016/1675 del 14 luglio

¹ Il testo integrale del comunicato è disponibile al seguente link:
<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html>



2016). Iran e DPRK sono inclusi in questa lista e pertanto sono considerati paesi ad alto rischio per la stessa UE.

Da ciò deriva l'obbligo, anche per gli intermediari italiani, di sottoporre ad adeguata verifica rafforzata l'operatività svolta con soggetti comunque riconducibili a questi paesi. In merito, si evidenzia che il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, dettaglia le specifiche misure da adottare in questi casi, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18-bis, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/849.

In particolare, il novellato articolo 25 del decreto prevede che, in caso di rapporti o operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, gli intermediari:

- a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
- c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;
- e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

Queste disposizioni si applicano in aggiunta alle generali misure rafforzate previste dalla Parte Quarta, Sezioni I e II, delle Disposizioni Banca d'Italia del 30 luglio 2019, in materia di adeguata verifica della clientela.

Si rammenta inoltre che l'articolo 29 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in linea con la Raccomandazione n. 19 del GAFI, vieta agli intermediari di avvalersi di soggetti con sede in Paesi ad alto rischio (inclusi Iran e DPRK) per assolvere agli obblighi di adeguata verifica.

Si invita pertanto ad una scrupolosa osservanza delle previsioni normative sopra richiamate, al fine di assicurare un accurato monitoraggio dell'operatività con controparti attive in Iran e DPRK. I tempi e le modalità dei controlli dovranno essere commisurati al rischio effettivo delle relazioni.

Con l'occasione, si rappresenta l'opportunità di fornire un'adeguata informativa alla Banca d'Italia in merito all'operatività intrattenuta con i paesi ad alto rischio, tra cui l'Iran, nell'ambito dell'esercizio annuale di autovalutazione, evidenziando i presidi adottati a fronte dei rischi sopra citati. Contestualmente, si precisa che le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio (emanate il 26 marzo 2019) impongono al Consiglio di Amministrazione di valutare i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli e monitorandone l'efficacia (cfr. Parte Seconda, sezione II, delle Disposizioni).

Si inviano distinti saluti.

PER IL DIRETTORE



firma 1